

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 25/05/2018

FATTO

Il ricorrente nel dicembre del 2004 accendeva un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per n.120 rate mensili, estinto anticipatamente in base al conteggio di residuo debito predisposto dall'intermediario il 22.09.2011, in corrispondenza della 83^a rata. Il ricorrente produce al riguardo copia della quietanza liberatoria attestante l'estinzione anticipata del finanziamento. Dopo la proposizione del reclamo, avvenuta il 05.10.2016, ritenendo insoddisfacente l'esito dello stesso, il ricorrente in data 15.06.2017 adiva questo Arbitro chiedendo la condanna dell'intermediario al pagamento delle commissioni non retrocesse al momento dell'estinzione per € 1.835,40 e premi assicurativi per € 201,43, secondo il criterio del *pro rata temporis*. A fronte della richiesta il ricorrente pretende gli interessi dalla data del reclamo e il pagamento delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 150,00.

L'intermediario convenuto non presenta controdeduzioni.

DIRITTO

In merito al rimborso degli oneri a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, ex art.125-sexies del D.lgs.385/93, si richiama il costante orientamento dell'Arbitro secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione o della pensione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le



commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi “*up-front*” e “*recurring*”, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale “*ratione temporis*”, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

Passando alla disamina del merito, dalla documentazione versata in atti si riscontra che i costi dovuti per la vita residua del contratto sono individuabili nel documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, laddove sono esplicitate le condizioni economiche. Esse attengono le commissioni bancarie (punto C), le commissioni di intermediazione riferite indistintamente all'Agente in attività finanziarie o al mediatore creditizio (punto E), nonché i premi assicurativi (punto G) rispettivamente suddivisi in rischio vita (punto G1) e rischio impiego (punto G2). Dei richiamati oneri non è fornita una specifica circa le attività remunerate e al comma 7 del documento di sintesi dedicato alle “Principali condizioni contrattuali” è indicato che “*in caso di anticipata estinzione del presente prestito, anche per rinnovo, gli importi indicati ai quadri C-D-E-F-G1 e G2 non saranno rimborsati, trattandosi di oneri e costi già corrisposti, anche a terzi (...)*”. Su tale aspetto occorre evidenziare che le pattuizioni contrattuali sono in contrasto con il principio di equa riduzione del costo del finanziamento che impone la restituzione della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore (Collegio di Coordinamento nn.6167/2014; 10035/2016; 5031/2017). Inoltre, non può non richiamarsi il costante orientamento dell'Arbitro, pienamente condiviso da questo Collegio, secondo cui “*le parti non sono contrattualmente libere di determinare l'entità del rimborso dei costi recurring in misura inferiore a quella prevista dalla legge; più chiaramente, il ricorso all'autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante (...) il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento. Eventuali previsioni in tal senso non possono che ritenersi nulle per violazione di norma imperativa (art. 1418, primo comma, c.c.), quale deve ritenersi sia l'art. 125-sexies TUB, in ragione della sua funzione di tutela del contraente debole, testualmente confermata dall'art. 127, primo comma, TUB; sia all'art. 2033 c.c., che nell'art. 125-sexies, primo comma, trova una delle sue declinazioni*” (Collegio di Coordinamento n.10035/2016).

Sul rimborso degli oneri per l'anticipata estinzione si rappresenta che l'intermediario ha proceduto al solo ristoro delle commissioni bancarie per l'ammontare di € 55,50. I costi del finanziamento di cui ai punti C, E e G, sopra richiamati, tenuto anche conto della mancata specifica nel contratto, sono da ricondurre a quelli *recurring* in accordo al costante orientamento dell'Arbitro (Cfr. Collegio di Coordinamento n. 5031/2017), tale per cui vanno riconosciuti al ricorrente in ragione del principio del *pro rata temporis*.

Alla luce di quanto sopra premesso, tenuto conto delle somme già oggetto di rimborso, spetta al ricorrente la restituzione delle commissioni bancarie, di intermediazione e dei premi assicurativi, di cui al prospetto che segue determinato sulla base dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di Coordinamento nn.6167/2014; 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016; 10929/2016 e 5031/2017.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	83	rate residue	37	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni bancarie</i>				1.041,68	321,18		55,50	265,68
<i>commissioni di intermediazione</i>				5.090,60	1.569,60			1.569,60
<i>oneri assicurativi rischio vita e impiego</i>				806,40	248,64			248,64
					0,00			0,00
Totale								2.083,93

Le somme complessivamente dovute al ricorrente ammontano ad € 2.083,93; tuttavia tenendo conto di quanto richiesto nel ricorso, le somme rimborsabili per oneri assicurativi non possono eccedere i limiti della domanda. Pertanto, spettano € 1.835,28 per commissioni bancarie e di intermediazione ed € 201,43 per spese di assicurazione per un totale di € 2.036,71, oltre interessi dalla data del reclamo. La domanda di ristoro delle spese di assistenza tecnica professionale è, invece da respingersi, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.036,71, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di €200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI